GARA EUROPEA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA D'APPALTO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE *IN SERVICE,* SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI FUNZIONALI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI ELETTROFORESI (LOTTO N. 1) E DOSAGGI DI PROTEINE SPECIFICHE (LOTTO N. 2) PER L''U.O.C. LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA

NUMERO GARA SIMOG 7213808

ID SINTEL 103227885

CHIARIMENTO N. 1

QUESITO N. 1

"Sul lotto n. 2 ... come si evince dall'art. 68 del Decreto Legislativo 50/2016, vista l'equivalenza della tecnica nefelometrica e turbidimetrica chiediamo cortesemente che vanga data la possibilità di rispondere alla gara con uno strumento turbidimetrico"

RISPOSTA N. 1

Ai sensi dell'art. 68 D Lgs. 50/2016, in relazione al sistema oggetto del lotto n. 2, si ammette l'offerta di uno strumento turbidimetrico, ferma restando a carico dell'offerente la dimostrazione, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche ed alle prestazioni e ai requisiti funzionali richiesti da capitolato.

QUESITO N. 2

"In riferimento alla gara di cui all'oggetto ed in particolare al capitolato speciale d'appalto – art. 2 - valore stimato dell'appalto, pag. 6, nel quale viene esplicitato il dettaglio del valore complessivo stimato per il lotto n. 1, si chiede di confermare che l'offerta, pur non superando il valore complessivo del lotto, non dovrà rispettare l'importo massimo stimato per le singole voci di seguito riportate: € 39.711,00 per i reagenti e materiali di consumo; € 8.139,00 per canone di noleggio ed assistenza tecnica in conformità, dunque, a quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa che non consente la previsione di ulteriori sub - basi da rispettare"

RISPOSTA N. 2

Il valore complessivo stimato dell'appalto è stato calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 D. Lgs. 50/2016.

Si precisa inoltre che, trattandosi di contratto misto di servizi e forniture, ai sensi del comma 15 del medesimo art. 35 citato, detto calcolo si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture.

Gli specifici valori dei servizi (noleggio e manutenzione) e forniture rappresentano il tetto massimo di spesa non superabile.

L'aggiudicazione avverrà, quindi, per singolo lotto e non dovrà superare il relativo importo posto a base d'asta previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 3

"In *riferimento alla gara di cui all'oggetto ed in particolare al disciplinare di gara – art. 18B – prezzo, pag. 38, si chiede di confermare che la formula da applicare sia quella dell'Allegato P, dove Aa corrisponde al valore dell'offerta del concorrente inteso quale ribasso sulla base d'asta e dove Amax corrisponde al valore dell'offerta più conveniente per la stazione appaltante, sempre inteso quale maggior ribasso applicato sulla base d'asta globale del lotto"*

RISPOSTA N. 3

Si conferma la formula per il calcolo dell'elemento del prezzo indicata nel disciplinare di gara, ovvero la "formula bilinere".

Si fa presente che detta formula è presente nella piattaforma "Sintel", in cui la procedura di cui si tratta si svolge ed è descritta nel relativo manuale reperibile all'indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali.

Si precisa che Aa è il valore dell'offerta del concorrente calcolata sottrando dall'importo della base d'asta il prezzo offerto e Amax è il valore dell'offerta più conveniente in sede di gara, calcolata nei termini suddetti.

Si precisa, da ultimo, che l'Allegato P al D. Lgs. 163/2006 è stato abrogato dall'art. 217 D. Lgs. 50/2016.

QUESITO N. 4

" Avuto riguardo alla previsione di capitolato speciale di appalto (art. 3), nella quale il Vostro Ente si riserva la facoltà di recedere da contratto qualora venisse aggiudicata una gara regionale o di area vasta o Consip intendiamo evidenziare che, proprio in virtù di tale "precarietà" sotto il profilo temporale della durata effettiva della fornitura altri enti (anche la Regione Veneto), ugualmente vincolati all'adesione alla gara regionale, hanno consentito agli operatori partecipanti alle procedure selettive di contenuto analogo di offrire anche strumentazione ricondizionata, sempre di ultima generazione.

Ciò premesso, posto che alle condizioni richieste e, soprattutto in considerazione del fatto che la fornitura potrebbe avere una durata anche molto limitata nel tempo, rileviamo come diventi estremamente oneroso per le ditte partecipanti fornire strumentazione completamente nuova e, pertanto, vi chiediamo di valutare una modifica degli atti di gara, secondo le modalità previste dalla legge, al fine di consentire a tutti i concorrenti la possibilità di offrire strumentazione ricondizionata, purché di ultima generazione, la cui funzionalità ed efficienza è assolutamente sovrapponibile a quella nuova di fabbrica.

Ciò esclusivamente in ragione della precarietà ed indeterminatezza in ordine alla durata della fornitura, stante la clausola di recesso anticipato sopra indicata".

RISPOSTA N. 4

Ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale, la durata del contratto è prevista in 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e, quindi, non può dirsi indeterminata.

Sull'asserita precarietà della durata stessa collegata alla facoltà di recesso in capo alla amministrazione, si richiamano anzitutto i noti obblighi per le stazioni appaltanti di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa, su cui trovano fondamento clausole di tale contenuto rinvenibili usualmente nei documenti di gara delle pubbliche amministrazioni.

Si aggiunge, inoltre, che nel programma delle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico al CRAS per il biennio 2018-2019 approvato con delibera della giunta regionale del Veneto n. 63 del 26 gennaio 2018 rientra, tra l'altro quella avente ad oggetto "*I sistemi diagnostici per elettroforesi proteica*".

Le informazioni in ordine allo stato di avanzamento dei lavori sono pubbliche e reperibili nel sito di Azienda Zero e, comunque, il mercato ne avrà agevolmente notizia.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, non si ravvisano ragioni per rivedere la documentazione di gara.

QUESITO N. 5

"Si chiede conferma che calibratori, controlli e materiale di consumo possano essere offerti in sconto merce/costo zero".

RISPOSTA N. 5

Per ciascun lotto, l'art. 2 *"Oggetto e valore stimato dell'appalto"* del capitolato speciale, prevede che *"La fornitura dovrà comprendere: ... i test per l'esecuzione degli esami predetti, comprensivi di tutto il materiale necessario per la loro esecuzione (consumabili, calibrazioni, controlli) (come descritto al successivo art. 5 ... del presente capitolato speciale d'appalto"*.

Inoltre, nella stima del valore complessivo dell'appalto, per ciascun lotto, è stata data separata evidenza al costo per reagenti e materiale di consumo.

Nel disciplinare, infine, all'art. 17 è richiesto che nel dettaglio dell'offerta economica siano riportati per i reagenti e consumabili, tra l'altro, il prezzo a confezione.

Compete naturalmente agli operatori economici formulare un'offerta che si basi su una corretta comparazione delle condizioni di partecipazione rispetto alle proprie capacità imprenditoriali e che quindi, sia congrua e sostenibile.

QUESITO N. 6

"Al fine di agevolare la composizione e la lettura della relazione tecnica, si chiede la possibilità che essa venga presentate in fascicoli separati secondo i punti A, B, C, ecc (indicati nel disciplinare di gara) e numerati progressivamente per capitolo. Ad esempio: A relazione esaustiva: pag.1, pag.2, pag.3 ecc.

B relazione apparecchiature: pag.1, pag.2, pag.3 ecc

C relazione diagnostici: pag.1, pag.2, pag.3, ecc

Ecc.

Ciascun fascicolo verrà presentato con il proprio indice".

RISPOSTA N. 6

Si conferma che la relazione contenente la proposta tecnico – organizzativa prevista all'art. 16.2.1 del disciplinare di gara potrà essere redatta come richiesto.

QUESITO N. 7

"Si chiede gentile conferma che le schede di sicurezza di ciascun prodotto, richieste al punto C sez. b) debbano essere inserite nel punto I "Allegati" come indicato a pag. 29"

RISPOSTA N. 7

Si conferma.

QUESITO N. 8

"Analogamente si chiede conferma che possano essere inserite nello stesso punto (I Allegati") anche le schede tecniche richieste sempre al punto C sez. b)"

RISPOSTA N. 8

Si conferma.

QUESITO N. 9

"In relazione a quanto indicato a pag. 4 del disciplinare di gara "Si precisa che tutti i chiarimenti pervenuti di interesse generale e pubblicati sul sito della stazione appaltante dovranno essere inseriti nella busta A documentazione amministrativa, secondo le modalità idnicate all'art. 3 punto 9 del presente disciplinare".

Si fa presente che il disciplinare non riporta detto punto 9.

Pertanto si chiede conferma che gli eventuali chiarimenti non debbano essere inseriti nella documentazione di gara"

RISPOSTA N.9

La frase riportata nella richiesta di chiarimento di cui a pag. 4 del disciplinare di gara deve considerarsi un refuso.

Sul contenuto della Busta amministrativa si rinvia all'art. 15 del disciplinare di gara.

San Donà di Piave, 7 dicembre 2018

Il R.U.P.
Direttore U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica
Dott. Maria Zanandrea